

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1651)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 2951)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1966*

Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.

Art. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio ed il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.